

Comunicato stampa n. 032/2012

ASILO NIDO GIROTONDO

La Giunta Comunale di Vimercate delibera l'adozione del bando di cessione del nido comunale.

Durante la seduta di martedì 17 aprile 2012, la Giunta Comunale di Vimercate ha deliberato l'adozione del "Bando per la cessione del Nido Comunale ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile".

L'articolo del Codice Civile citato è quello che ha per titolo "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda": lo riportiamo per intero al termine di questo comunicato stampa.

Giovedì 18 aprile, alle ore 12.00, presso la Sala Cleopatra di Palazzo Trotti, il Sindaco Paolo Brambilla, insieme all'Assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità Carla Riva e al Vicesindaco e Assessore all'Educazione e formazione Roberto Rampi, ha incontrato la stampa per esporre i contenuti e le motivazioni del bando, che sarà pubblicato a breve.

Riportiamo di seguito il punto della situazione riassunto in una dichiarazione del Sindaco Paolo Brambilla:

«Con la delibera di adozione del bando per la cessione del Nido Comunale l'Amministrazione compie un passo importante nella direzione di governare al meglio i cambiamenti in atto nel sistema delle autonomie e dei sistemi del welfare locale, ovvero garantire la funzione della pubblica amministrazione intesa non come diretto gestore, ma come regolatore di servizi. Questo è il compito che oggi ci attribuiscono il contesto e le norme.

Qualora, come ci auguriamo, il bando dovesse andare a buon fine, sul territorio di Vimercate si avrebbero quattro asili nido convenzionati con il Comune, tre dei quali ospitati in strutture di proprietà del Comune stesso. Una situazione di assoluta eccellenza sia in rapporto agli altri Comuni della Lombardia sia, a maggior ragione, in rapporto alla media dei Comuni Italiani.

Nessun passo indietro, quindi, dal punto di vista della tutela dei diritti dell'infanzia, delle pari opportunità e delle politiche di conciliazione dei tempi in particolare delle donne, madri e lavoratrici oltre a un deciso passo avanti in termini della razionalizzazione delle spese.

Questa scelta, della quale avvertiamo fino in fondo la delicatezza e, contemporaneamente, la grande importanza, si colloca nel solco di un cammino che Vimercate ha intrapreso già da tempo: quello dell'efficienza, che è l'unico cammino possibile nel momento in cui le risorse a disposizione sono in costante decrescita e la richiesta di servizi (sociali, in primo luogo) in costante crescita.

Gli obiettivi che hanno ispirato la stesura del bando sono semplici: mantenere attivo un servizio cruciale come è l'asilo nido; non solo mantenerlo ma potenziarlo, riducendo però i costi di gestione; fare questo garantendo al personale oggi occupato presso la struttura la più ampia tutela, anche al di là di ciò che la legge impone nei casi di cessione di ramo d'azienda.

Poiché molte parole sono già state dette sull'argomento, permettetemi di essere sintetico:

- l'asilo non chiude;
- l'asilo continua a beneficiare di quella che fino a oggi è stata la sua risorsa più qualificante, ovvero il personale impiegato;
- la cessione dei dipendenti riguarderà 16 persone, non i due soggetti diversamente abili che resteranno dipendenti comunali, ma continueranno a lavorare al Girotondo;
- il personale ceduto mantiene invariati i propri livelli retributivi, poiché il Comune si impegna a colmare il gap retributivo tra il contratto collettivo per i dipendenti pubblici e quello in essere presso il nuovo gestore;



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
UFFICIO STAMPA



- le famiglie che oggi beneficiano di sostegni economici per iscrivere i figli all'asilo nido continueranno ad avere questa opportunità, potendo inoltre scegliere a quale dei nidi di Vimercate iscrivere i propri bimbi giovandosi del sostegno del Comune;
- il Comune, in quanto proprietario di tre delle cinque sedi dei nidi di Vimercate e in quanto sottoscrittore di convenzioni con essi, continuerà a svolgere la propria funzione calmieratrice per quanto riguarda le rette.

Concludo ricordando che, pur con l'investimento legato alla tutela delle lavoratrici del nido e pur con l'altrettanto ingente investimento rivolto al sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette, da questa cessione il Comune ricaverà un risparmio che è già significativo oggi ed è destinato col tempo a crescere. E poiché "risparmio" è una parola astratta, mi preme sottolineare che, in una situazione di crisi come quella odierna, ogni euro risparmiato si traduce in concreto nella possibilità di fare miglior fronte alle crescenti emergenze sociali, erogare nuovi servizi o (dato che la realtà va guardata in faccia per quella che è) scongiurare la riduzione dei servizi oggi in essere».

L'Amministrazione Comunale, 19 aprile 2012

Articolo 2112 del Codice Civile

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

(così come modificato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676.

Comune di Vimercate
Ufficio Stampa
Palazzo Trotti
Piazza Unità d'Italia, 1
20059 VIMERCATE – MB

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Numero verde 800.012.503
tel. 039.6659241/261
fax 039.6659308
ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it
www.comune.vimercate.mb.it